

Ordinanza sul trasporto di viaggiatori (OTV)

Modifica del...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 4 novembre 2009¹ sul trasporto di viaggiatori è modificata come segue:

Art. 6 lett. a (concerne solo il testo francese) e b n. 1

Una concessione è necessaria per:

- b. il servizio di linea senza funzione di collegamento:
 - 1. per i veicoli a guida vincolata, ad eccezione dei piccoli impianti di trasporto a fune, delle sciovie e dei traghetti fluviali,

Art. 11 cpv. 1 lett. c

Concerne soltanto il testo francese

Art. 12 Domanda di concessione

¹ L'impresa deve presentare una domanda di concessione all'UFT al più presto dieci mesi e al più tardi tre mesi prima dell'inizio o dell'ampliamento delle corse. Se la domanda è inoltrata nell'ambito di una messa a concorso secondo l'articolo 32 LTV, i termini sono retti dall'articolo 27e capoverso 2 dell'ordinanza dell'11 novembre 2009² sulle indennità per il traffico regionale viaggiatori.

² La domanda deve essere motivata e contenere le indicazioni menzionate nell'allegato. In caso di rinnovo o di modifica della concessione l'UFT può rinunciare a singoli documenti.

³ La domanda dev'essere firmata con firma giuridicamente valida. La documentazione può essere inoltrata in forma elettronica. L'UFT può esigere altre copie in forma cartacea o elettronica.

⁴ In caso di messa a concorso l'impresa inoltra la domanda di concessione unitamente all'offerta. La domanda deve contenere le informazioni di cui all'allegato, numero I lettere a, d, f, i, k, l e n nonché all'allegato, numero II lettera a. Prima dell'inizio della consultazione, i committenti possono esigere informazioni

¹ RS 745.11
² RS 745.16

supplementari dall'impresa che riceverà la decisione di aggiudicazione di cui all'articolo 32g LTV.

Art. 13 cpv. 1

¹ Prima del rilascio di una concessione, l'UFT sente i Cantoni, le associazioni di trasporto, le imprese di trasporto e i gestori dell'infrastruttura interessati.

Art. 14 **Coordinamento all'interno dei trasporti pubblici**

Per il rilascio della concessione, l'UFT tiene conto delle esigenze di coordinamento all'interno dei trasporti pubblici.

Art. 15 **Durata della concessione**

(art. 6 cpv. 3 LTV)

¹ La concessione è rilasciata o rinnovata per dieci anni.

² La concessione può essere rilasciata o rinnovata per una durata inferiore se:

- a. l'impresa di trasporto lo richiede;
- b. al momento della domanda, i committenti confermano per scritto che indiranno un bando pubblico per la linea in questione a un momento determinato; oppure
- c. un bando di concorso prevede una durata di validità inferiore.

³ Nel caso di una durata d'ammortamento più lunga dei mezzi d'esercizio, la concessione può essere rilasciata o rinnovata per un periodo più lungo, ma non superiore a 25 anni.

⁴ La durata della concessione per gli impianti di trasporto a fune è di 25 anni. La concessione può essere rilasciata o rinnovata per una durata inferiore se l'impresa di trasporto lo richiede.

Art. 17 cpv. 1

¹ L'UFT può modificare la concessione durante il suo periodo di validità.

Art. 19 cpv. 3

³ Se sono trasferiti diritti e obblighi di un'offerta di trasporto cofinanziata dall'ente pubblico mediante contributi d'esercizio o d'investimento, l'impresa concessionaria garantisce l'osservanza delle prescrizioni relative alla presentazione dei conti di cui all'articolo 35 LTV.

Art. 22 **Revoca della concessione**

(art. 9 cpv. 3 lett. b LTV)

L'UFT revoca la concessione interamente o parzialmente se non sono più soddisfatte le condizioni per il rilascio.

Art. 25 Immatricolazione dei veicoli

¹ L'UFT approva l'immatricolazione nell'ambito di una concessione se dal relativo esame risulta che il veicolo stradale o il battello soddisfa le prescrizioni determinanti.

² I Cantoni rilasciano la necessaria approvazione per l'immatricolazione di veicoli stradali.

Art. 30a Esonerazione dagli obblighi fondamentali
(art. 7 cpv. 3 LTV)

Nel caso di offerte di trasporto scarsamente rilevanti secondo l'articolo 7 LTV l'impresa è esonerata dagli obblighi fondamentali di cui agli articoli 12-16 e 18 LTV.

Art. 55a Obblighi relativi alle tariffe
(art. 15 LTV)

¹ Le tariffe sono determinate in particolare in base alla distanza, al comfort dei veicoli, all'attrattiva dell'offerta e alle coincidenze.

² Le imprese coordinano la tariffazione in modo da attenuare i picchi della domanda ed equilibrare i gradi di utilizzo dei veicoli e dell'infrastruttura.

³ Nel caso di titoli di trasporto validi solo su determinate tratte e vincolati a una o più corse, dev'essere possibile modificarne la validità mediante il pagamento di un adeguato supplemento.

Art. 56 Trasporto diretto nel traffico concessionario
(art. 16 LTV)

¹ Il trasporto diretto può estendersi anche solo a parti del territorio nazionale o a singoli agglomerati e regioni all'interno e all'esterno di organizzazioni secondo l'articolo 17 LTV.

² Le imprese devono offrire il trasporto diretto nel traffico regionale viaggiatori ordinato in virtù dell'articolo 28 capoverso 1 LTV e nel traffico a lunga distanza.

³ Nell'ambito del restante traffico concessionario, le imprese devono offrire il trasporto diretto se:

- a. le condizioni tecniche lo permettono;
- b. il vantaggio per i viaggiatori supera il dispendio economico per le imprese.

⁴ La concessione stabilisce per quali linee dei trasporti a lunga distanza, regionali e locali non deve essere offerto il trasporto diretto.

II

L'allegato è modificato secondo la versione qui annessa.

III.

La presente modifica entra in vigore il

[Data e firma]

Allegato
(art. 12 cpv. 2 e 48 cpv. 2)

N. I lett. n

Tutte le domande di concessione devono contenere:

- n. informazioni sulle condizioni di lavoro e sui contratti collettivi di lavoro.

N. II lett. b

Concerne soltanto il testo francese